

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

FEduF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, C.F. 97783690585, rappresentata dal Direttore Generale Giovanna Boggio Robutti (di seguito "FEduF"),

e

Interest Edufin ETS, Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS, con sede legale in Roma, Via Francesco Patrizio da Cherso 30, C.F. 18028181008, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Davide Dorigo (di seguito "Interest"),

congiuntamente denominate "Parti" e singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

FEduF, costituita dall'Associazione Bancaria Italiana, persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'educazione finanziaria nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, e svolge attività di advocacy affinché i temi dell'educazione finanziaria siano presenti nell'insegnamento curricolare delle scuole di ogni ordine e grado;

FEduF ha in essere protocolli di intesa e accordi di collaborazione con istituzioni pubbliche, Regioni, autorità di vigilanza, associazioni di categoria, enti del terzo settore e soggetti privati, e opera attraverso una rete consolidata di istituti scolastici su tutto il territorio nazionale;

Interest Edufin ETS è un ente del terzo settore fondato da giovani under 25 con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza economica, la cultura del risparmio e la cittadinanza economica tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, attraverso una metodologia di educazione tra pari;

Interest sviluppa il progetto "Finance for Schools®", iniziativa nazionale gratuita di educazione finanziaria che nell'anno scolastico 2025/2026 ha realizzato 51 seminari presso 50 istituti in 8 regioni, coinvolgendo circa 4.845 studenti e 14 tutor universitari, con una quota del 46,51% di scuole situate in aree svantaggiate;

il progetto Finance for Schools è marchio registrato di Interest ed è sostenuto da stakeholder interni ed esterni all'ecosistema FEduF;

Interest ha sviluppato strumenti digitali proprietari per la gestione della relazione con gli istituti scolastici, per l'automazione dei processi di contatto, programmazione e rendicontazione delle attività, e per la misurazione ex ante ed ex post degli apprendimenti con metodologia CAWI;

le Parti condividono l'impegno a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree svantaggiate;

le Parti riconoscono la complementarità tra la rete istituzionale, l'attività di advocacy e l'esperienza di FEduF nel campo dell'educazione finanziaria e le competenze tecnologiche, metodologiche e di educazione tra pari sviluppate da Interest;

Le Parti operano in piena autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e la presente collaborazione non comporta rapporti di controllo, rappresentanza, affiliazione o appartenenza reciproca;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Le Parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle rispettive autonomie, si impegnano a promuovere e realizzare iniziative comuni di educazione finanziaria e di cittadinanza economica rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e ai relativi docenti, nonché a sperimentare congiuntamente soluzioni organizzative e tecnologiche volte a migliorare l'efficacia, la scalabilità e la misurabilità di tali iniziative.

Il presente Protocollo definisce il quadro della collaborazione tra le Parti; gli impegni operativi e quantitativi in esso previsti assumono efficacia vincolante solo se e nei termini in cui sono recepiti nel piano operativo annuale di cui all'art. 6 o in uno specifico accordo attuativo.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le Parti si sviluppa nei seguenti ambiti:

- a) rebranding e riposizionamento di Interest come «polo giovani di FEduF», con comunicazione congiunta sui progetti chiave e reciproca facoltà di utilizzo dei rispettivi marchi, nei termini e con le modalità di autorizzazione di cui all'art. 9;
- b) con l'avvio del presente Protocollo, Finance for Schools è inserito tra i programmi offerti da FEduF, in particolare nella fascia ad oggi coperta da "Teens";

- c) FEduF garantisce libertà nello sviluppo dei progetti Interest già in essere, quali le attività di ricerca e il progetto di microcredito “Micro for Macro”, su base best-effort e in via ausiliaria e complementare rispetto a Finance for Schools;
- d) tutto il know-how su processi, automazione e tecnologia potrà essere integrato nell’ecosistema FEduF ove richiesto; l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi di ingaggio, programmazione, coordinamento e rendicontazione delle attività nelle scuole sono al centro dell’impegno tecnologico di Interest;
- e) possibilità di misurazione degli esiti formativi e valutazione di impatto, mediante strumenti condivisi di rilevazione ex ante ed ex post;
- f) formazione ed erogazione di tutti i percorsi, dei contenuti e delle iniziative con il coinvolgimento di peer educator giovani, coordinati sotto la responsabilità di Interest;
- g) iniziative congiunte di advocacy, relazioni pubbliche, ricerca, comunicazione ed eventi pubblici sui temi della cittadinanza economica.

Art. 3 – Impegni di FEduF

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e delle proprie disponibilità, FEduF si impegna a:

- a) favorire il raccordo tra Interest e la propria rete di istituti scolastici e i propri canali di relazione con le istituzioni scolastiche nazionali e territoriali, garantendo una corretta e sinergica integrazione dei palinsesti di cui all’art. 2 all’interno dell’ecosistema FEduF;
- b) assicurare il coinvolgimento di Interest nei propri programmi, tavoli di lavoro e iniziative coerenti con l’oggetto del presente Protocollo;
- c) condividere metodologie, materiali didattici e buone pratiche utili alla qualità dei percorsi realizzati congiuntamente;
- d) valutare, previa verifica di coerenza con i propri standard, il sostegno istituzionale alle iniziative realizzate nell’ambito del presente Protocollo, nelle forme di volta in volta concordate.

Il piano operativo annuale di cui all’art. 6 individua gli istituti, le aree territoriali e le modalità del raccordo di cui alla lettera a).

Art. 4 – Impegni di Interest

Nell'ambito delle proprie finalità statutarie e delle proprie disponibilità, Interest si impegna a:

- a) mettere a disposizione delle attività comuni i propri strumenti digitali per la gestione della relazione con gli istituti scolastici e per l'automazione dei processi di contatto, programmazione e rendicontazione;
- b) mettere a disposizione il proprio sistema di misurazione degli apprendimenti ex ante ed ex post e la relativa reportistica, nei formati concordati con FEduF;
- c) assicurare la selezione, la formazione, il coordinamento e la supervisione dei tutor universitari impegnati nelle attività nelle scuole per i progetti interni;
- d) assicurare, compatibilmente con la disponibilità dei propri volontari, le risorse umane per lo svolgimento e la creazione di progetti esterni che prevedono la figura del peer educator;
- e) garantire la qualità scientifica, la neutralità e la correttezza dei contenuti erogati, nel rispetto delle linee guida condivise con FEduF. I materiali didattici, gli strumenti di valutazione, i questionari e ogni contenuto destinato alla diffusione pubblica nell'ambito delle attività comuni e recante il nome o il logo di FEduF sono previamente condivisi con la Fondazione per le relative valutazioni e validazione, che si intendono acquisite decorsi quindici giorni dalla trasmissione;
- f) trasmettere a FEduF, con cadenza almeno annuale, una relazione sulle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo e sui risultati rilevati.

Art. 5 – Board of Generations

Le Parti istituiscono un gruppo di lavoro paritetico, denominato "Board of Generations", composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, selezionati e comunicati da ciascuna Parte, con il compito di curare la pianificazione di dettaglio, la realizzazione e il monitoraggio delle attività comuni.

Il Board of Generations si riunisce, anche in modalità telematica, con cadenza almeno mensile, predispone il piano operativo annuale di cui all'art. 6 e ne verifica lo stato di attuazione.

Il Board of Generations, istituito per favorire lo scambio tra le Parti, riconosce una reciproca qualifica: i componenti designati da Interest assumono quella di "Young

Advisor” presso FEduF, i componenti designati da FEduF quella di “Senior Advisor” presso Interest.

Il Board of Generations può proporre alle Parti l’adozione di accordi attuativi per singoli progetti o linee di attività. L’eventuale sostituzione di un componente è comunicata tempestivamente per iscritto all’altra Parte.

Ciascuna Parte designa un referente responsabile dell’attuazione del presente Protocollo e del coordinamento con l’altra Parte. Sono designati: per FEduF, _____; per Interest Edufin ETS, Alessandro Luigi Ficaì.

In caso di divergenze concernenti l’utilizzo dei marchi e la comunicazione delle iniziative congiunte, la decisione finale resta attribuita alla Parte titolare del marchio o dell’interesse reputazionale direttamente coinvolto. Resta ferma l’autonomia di ciascuna Parte nei rapporti istituzionali propri, coerentemente con quanto previsto in premessa.

Art. 6 – Piani operativi annuali e accordi attuativi

Entro il 30 settembre di ciascun anno le Parti, su proposta del Board of Generations, definiscono un piano operativo che individua le attività da realizzare nell’anno scolastico di riferimento, gli obiettivi quantitativi, i ruoli operativi, le modalità di comunicazione e gli indicatori di risultato.

Nell’ambito del piano operativo annuale il Board of Generations effettua una verifica delle attività realizzate, dei risultati conseguiti, della qualità metodologica, dell’impatto formativo e della coerenza delle iniziative rispetto alle finalità istituzionali delle Parti. Gli esiti della verifica costituiscono base per la definizione delle attività dell’anno successivo.

Le Parti possono ulteriormente sottoscrivere accordi attuativi per disciplinare singoli progetti.

In entrambi i casi, il piano operativo annuale e gli accordi attuativi indicano le eventuali modalità di riconoscimento economico e la disciplina della spesa e dei costi a carico di ciascuna Parte.

In occasione della definizione di ciascun piano operativo annuale le Parti valutano l’evoluzione della collaborazione, ivi compresa la possibilità di disciplinare in forma onerosa i servizi resi da una Parte all’altra.

Art. 7 – Oneri e assenza di esclusiva

Il presente Protocollo non comporta impegni di spesa né oneri finanziari a carico delle Parti, essendo l'oggetto perseguito da ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. Nessun costo potrà essere addebitato da una Parte all'altra se non previamente concordato e formalizzato negli accordi attuativi di cui all'art. 6.

Il presente Protocollo non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente, con ragionevole preavviso, qualora intendano sottoscrivere con soggetti terzi protocolli o accordi palesemente analoghi al presente Protocollo.

Art. 8 – Strumenti, risultati e proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei materiali, dei metodi e degli strumenti digitali di cui dispone alla data di sottoscrizione o che sviluppi autonomamente nel corso della collaborazione.

Interest mette i propri strumenti digitali a disposizione delle attività previste dal presente Protocollo, con le modalità definite nei piani operativi annuali e per il tempo di vigenza del Protocollo.

Quanto Interest realizza appositamente per le attività previste dal presente Protocollo, comprese eventuali personalizzazioni, configurazioni, integrazioni o automatismi sviluppati nell'ambito dei progetti comuni, resta nella titolarità di Interest. FEduF ha tuttavia diritto di utilizzare, per la durata del Protocollo e delle attività ad esso collegate, le funzionalità e le personalizzazioni sviluppate nell'ambito della collaborazione, secondo modalità definite nei piani operativi annuali e negli eventuali accordi attuativi.

I risultati, i dati aggregati e i materiali elaborati congiuntamente nell'ambito delle attività comuni si intendono di titolarità condivisa e sono utilizzabili da ciascuna Parte con indicazione della fonte.

Art. 9 – Comunicazione, immagine e uso dei loghi

Le Parti rimangono proprietarie esclusive delle rispettive denominazioni, marchi e loghi.

È fatto reciproco divieto di utilizzarli senza preventiva autorizzazione scritta della Parte titolare.

Le Parti si impegnano a valorizzare reciprocamente la collaborazione nel rispetto delle rispettive identità istituzionali.

Qualsiasi utilizzo del nome, del marchio o del logo dell'altra Parte, nonché la diffusione di comunicati stampa, materiali promozionali, campagne digitali o altre iniziative di comunicazione riferite alle attività oggetto del presente Protocollo, è soggetto a preventiva autorizzazione scritta della Parte interessata.

Finance for Schools® è marchio registrato di Interest, che ne autorizza l'utilizzo da parte di FEduF per le attività previste dal presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a dare reciproca menzione della collaborazione nelle rispettive iniziative pubbliche e sui propri canali istituzionali.

Le Parti si danno reciprocamente atto della facoltà di pubblicare il presente Protocollo e le notizie relative alla collaborazione sui rispettivi siti istituzionali, previa condivisione dei relativi contenuti.

Nelle iniziative promosse da Interest e realizzate con il concorso di FEduF, le modalità di comunicazione e la presenza dei loghi sono concordate preventivamente tra le Parti.

Nelle iniziative promosse da FEduF alle quali Interest concorra in qualità di partner operativo o tecnologico, le modalità di attribuzione e di visibilità sono definite di volta in volta nel piano operativo annuale o nel relativo accordo attuativo, ivi inclusa la possibilità che l'attività sia comunicata sotto la sola identità di FEduF.

Alla cessazione del presente Protocollo, per qualsiasi causa, cessa ogni facoltà di utilizzo dei segni distintivi della controparte.

Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di attribuire a una Parte la facoltà di qualificarsi pubblicamente quale articolazione, emanazione, sede, divisione o struttura dell'altra Parte.

Resta salva la facoltà di Interest di qualificarsi come «polo giovani di FEduF» esclusivamente nei casi e con le modalità preventivamente autorizzati per iscritto da FEduF. Tale qualificazione non può essere utilizzata in relazione a iniziative, attività, eventi, comunicazioni, materiali o canali che non abbiano formato oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte di FEduF. FEduF comunica le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In assenza di autorizzazione espressa e scritta, la qualificazione non può essere utilizzata.

Art. 10 – Riservatezza, dati personali e patrimonio informativo

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, i documenti e il know how di cui vengano a conoscenza in ragione del presente Protocollo, a non divulgarli a terzi e a non utilizzarli per finalità diverse da quelle del Protocollo, salva preventiva autorizzazione scritta della Parte che li ha forniti. L'obbligo non si applica alle informazioni già di dominio pubblico, a quelle già legittimamente conosciute dalla Parte ricevente e a quelle la cui divulgazione sia imposta da un ordine legittimo dell'autorità. Gli obblighi di cui al presente comma permangono per tre anni successivi alla cessazione del Protocollo.

Le Parti operano quali titolari autonomi del trattamento e si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, adottando misure di sicurezza adeguate. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività comuni sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Protocollo; ove necessario le Parti sottoscrivono specifici atti di designazione o accordi di contitolarità. La Parte che raccoglie i dati personali degli studenti assicura di aver reso le informative e acquisito i consensi necessari prima di condividerli con l'altra Parte.

Le informazioni, i dati statistici, le evidenze progettuali e le anagrafiche raccolte nell'ambito delle attività realizzate congiuntamente restano utilizzabili da entrambe le Parti esclusivamente per finalità coerenti con il presente Protocollo e nel rispetto della normativa vigente.

Alla cessazione del rapporto ciascuna Parte può richiedere copia dei dati, dei report e delle elaborazioni relativi alle attività svolte congiuntamente, secondo modalità tecnicamente ragionevoli, in formato interoperabile ove disponibile e nel rispetto della normativa applicabile e dei diritti degli interessati.

Contatti ai fini del presente articolo: per FEduF, PEC feduf@legalmail.it; per Interest Edufin ETS, PEC interestedufinaps@legalmail.it.

Art. 11 – Tutela dei minori, legalità ed etica

Le attività oggetto del presente Protocollo si rivolgono in prevalenza a studenti minorenni. Le Parti adottano una politica di tolleranza zero verso ogni forma di abuso, sfruttamento o condotta inappropriata nei confronti dei minori e si impegnano a garantire che il personale e i volontari coinvolti operino nel rispetto di tale principio e siano adeguatamente informati e formati.

Le Parti dichiarano di conoscere e di rispettare i rispettivi codici etici e di comportamento, i modelli di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di conflitto di interessi, impegnandosi a informare tempestivamente l'altra Parte di ogni condotta rilevante riscontrata nell'esecuzione del Protocollo.

Art. 11-bis - Tutela dell'immagine e della reputazione

Le Parti riconoscono il valore reputazionale e istituzionale associato alle rispettive denominazioni, marchi, attività e relazioni.

Qualora una Parte venga coinvolta in circostanze, comportamenti o situazioni che possano ragionevolmente arrecare pregiudizio all'immagine, alla credibilità o alla reputazione dell'altra Parte, quest'ultima può richiedere, mediante comunicazione scritta motivata, la sospensione dell'utilizzo del proprio nome, marchio e logo nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo.

In tal caso le Parti si impegnano ad attivare tempestivamente un confronto volto a valutare le misure correttive eventualmente necessarie e la prosecuzione della collaborazione. Il confronto si conclude entro trenta giorni dalla richiesta. Fino alla conclusione del confronto, la sospensione dell'utilizzo dei segni distintivi resta efficace.

Resta ferma la facoltà di ciascuna Parte di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12 - Durata, rinnovo, modifiche e recesso

Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta comunicata da una delle Parti a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della scadenza.

Ogni modifica o integrazione deve risultare da atto scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, con preavviso di sessanta giorni, fatta salva la conclusione delle attività già avviate, salvo che la loro prosecuzione possa arrecare pregiudizio alla Parte recedente.

Costituisce giustificato motivo di recesso, anche con effetto immediato, l'accertata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 11-bis, ovvero il verificarsi di

fatti idonei a compromettere in modo significativo il rapporto fiduciario tra le Parti. La comunicazione di recesso indica sinteticamente le relative motivazioni.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente Protocollo è stipulato intuitu personae e non può essere ceduto, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; le comunicazioni sono validamente effettuate a mezzo PEC agli indirizzi indicati all'art. 10.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo sarà preliminarmente oggetto di un tentativo di composizione amichevole tra le Parti. In difetto di accordo entro quarantacinque giorni, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/1986, a spese della Parte che ne faccia richiesta.

L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.



Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma, 12/10/2026-----



Per FEduF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, Giovanna Boggio Robutti *Giovanna Boggio Robutti*

G. Boggio Robutti

Per Interest Edufin ETS

Il Presidente, Davide Dorigo

Davide Dorigo